

**D.L. 22-6-2012 n. 83**

**Misure urgenti per la crescita del Paese.**

**Publicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.**

**Art. 52** *Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti*

1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli *articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'*articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006* rese necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito con modificazioni in *legge 14 settembre 2011, n. 148*<sup>(5)</sup> e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'*articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009* e prorogato, da ultimo, con l'*articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138* e con l'*articolo 13, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216*, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'*articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006*, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli *articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del *decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205*.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.

---

(5) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «legge 14 settembre, n. 148».